

**N. 06346/2014 REG.PROV.COLL.**

**N. 04336/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2014, proposto da:  
Lina Minopoli, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cianciulli, presso cui ha eletto domicilio in  
Napoli, Centro Direz. Is. E/3, Pal. Avalon;

***contro***

Ministero della Giustizia, Commissioni esami di **abilitazione** alla professione di avvocato, sessione  
2013 presso le Corti d'Appello di Napoli e Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

***per l'annullamento***

del provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alle prove orali dell'esame di avvocato,  
indetto con D.M. 2/9/2013 emesso dalla commissione esami di avvocato presso la Corte di Appello di  
Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

E' impugnato l'atto meglio specificato in epigrafe con cui la sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2013, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, ha attribuito alla dott.ssa Minopoli Lina il punteggio complessivo di **88**, assegnando il voto insufficiente di 28 al parere motivato in materia di diritto civile, 30 al parere motivato di diritto penale e 30 all'atto giudiziario, non ammettendo la ricorrente a sostenere le prove orali (si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 bis R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, "*... alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove*").

L'esponente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che deposita documentazione e chiede la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2014 fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm. e dandone avviso alle parti presenti.

Il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.

E' priva di pregio la censura con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione espressa alla commissione giudicatrice sia con l'attribuzione del mero punteggio numerico che, secondo la

prospettazione attorea, risulterebbe vago e generico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa: sul punto, occorre tener conto del consolidato indirizzo espresso dalla Sezione (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2014 n. 966; 10 febbraio 2014 n. 968; 7 dicembre 2012 n. 5015; 13 novembre 2012 n. 4581; 31 ottobre 2012 n. 4334; 11 gennaio 2012 n. 74; 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008 n. 10731) e dell'elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l'**abilitazione** all'esercizio della professione di avvocato, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2190; 19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294).

Quindi, l'obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall'organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162; 17 dicembre 2003 n. 8320; 7 maggio 2004 n. 2881; 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando siano stati predisposti i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294), ciò che nella fattispecie è puntualmente avvenuto ad opera della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia che ha elaborato "*Indicazioni dei criteri di valutazione per l'Esame di Stato per l'**abilitazione** all'esercizio della professione **forense** – sessione 2013 del 2 dicembre 2013*" recepiti dalla sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano con verbale del 10 gennaio 2014.

Peraltro, a sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell'attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti espresse dalla commissione esaminatrice in sede di esami di **abilitazione** all'esercizio della professione **forense**, è intervenuta la Corte Costituzionale che, nell'affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di **abilitazione** in argomento, dell'obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d'esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 ed 8 giugno 2011 n. 175).

Peraltro, così come deliberato nel verbale delle sottocommissioni esaminatrici del 10 gennaio 2014 ed in conformità al parere espresso dal Ministero della Giustizia con nota del 5 novembre 2013 (secondo cui, nel caso di punteggio ai limiti della sufficienza, la commissione avrebbe dovuto motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla bocciatura), la sottocommissione ha anche accompagnato la formulazione del punteggio numerico di 28/30 al parere di diritto civile con un giudizio di insufficienza del parere motivato di diritto civile (secondo cui *“L’elaborato non illustra adeguatamente le ipotesi di responsabilità e i mezzi di difesa a disposizione del creditore né le modalità giudiziali mediante le quali perseguire tali risultati”*), dando conto delle lacune riscontrate ed illustrando quindi compiutamente il percorso logico che ha condotto all’avversata valutazione.

Non può essere accolta la doglianza che si appunta contro l’erroneità in merito della valutazione di insufficienza dell’elaborato di diritto civile in quanto, come noto, il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).

Tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso, come quello in scrutinio, in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri *pro veritate* (di professori universitari o altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua.

Uno o più pareri *pro veritate* sono del tutto privi di rilevanza sia in sede procedimentale, che in quella giurisdizionale, non potendosi ammettere che professionisti scelti *ex post* dall'interessata, in assenza dell'anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991).

Occorre infine respingere l'ultimo profilo di illegittimità concernente l'esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati poiché costante giurisprudenza amministrativa oppone che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati. Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all'ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l'eventuale brevità del tempo impiegato dalla commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che *ex se* possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato anche che, come si è visto, l'apprezzamento della commissione d'esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati

non è predeterminato, ben avendo la commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto pur stimandosi equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tenuto conto della definizione del giudizio nella fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)